



Il giudice Coiro fu trasferito perché non voleva avallare

IL FERMO DI POLIZIA



«Esso costituisce - dice la coraggiosa sentenza - una illecita privazione della libertà personale e come tale integra gli estremi dell'atto arbitrario». Una donna fu assolta dall'accusa di aver ingiuriato due agenti perché aveva reagito a un arbitrio. Un commissario di P.S. colto in flagrante menzogna. I rapporti tra la questura di Roma e la Magistratura

Domande inquietanti

Il giudice Coiro — in una lettera pubblicata con ritardo da un quotidiano del mattino — ha smentito che si siano mai verificati incidenti tra lui e funzionari di P.S. e che gli siano mai state contestate dai suoi capi lagnanze, sul suo comportamento, da parte di privati cittadini, avvocati o dipendenti.

Egli ha, inoltre, affermato che «in ordine ai fatti» presentò, a suo tempo, «dettagliata relazione al dirigente dell'ufficio».

Come si ricorderà il giudice Coiro — a simiglianza di quanto era già avvenuto per il giudice Pasciuccio — fu allontanato d'imperio dalla sezione detenuti della Pretura penale di Roma e destinato ad una sezione civile, durante l'anno giudiziario, senza che ricorressero le condizioni tassativamente stabilite dalla legge sulle garanzie della Magistratura.

Questa legge, infatti, in armonia con l'art. 107 della Costituzione, dispone che «i magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituito Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non con loro consenso (art. 2)».

Sia il costituzionale, dunque, che il legislativo ordinario si sono giustamente preoccupati, nell'interesse della generalità dei cittadini, di garantire l'indipendenza e la libertà dei giudici, nell'esercizio di uno dei più alti compiti che è dato di adempiere in una società ordinata e civile.

Il caso del giudice Coiro, che concreta una violazione di queste garanzie, fu denunciato alla pubblica opinione da altro magistrato e, successivamente, ripreso dalla rivista *Archivio penale* in una nota del suo direttore il quale, però, in un secondo tempo, con dichiarazioni alla stampa, mostrò di attribuire il provvedimento a «scatti ed atteggiamenti» del giudice.

La denuncia tendeva a stabilire se effettivamente il giudice Coiro fosse stato allontanato per aver più volte richiesto che la polizia giudiziaria non insistesse nell'eseguire fermi arbitrari, né arresti egualmente arbitrari per contravvenzioni alla libertà vigilata, né insistesse nel redigere motivazioni false ed offensive per legittimare l'imposizione di molti foali di via obbligatori.

Si seppe così che il trasferimento

fu disposto poco tempo dopo la pubblicazione della sentenza in parte riportata qui di fianco, nella quale si colgono in mendacio e si accusano di falso un funzionario e due agenti della polizia giudiziaria.

Questa sentenza è passata in autorità di cosa giudicata, ma nulla si sa sui provvedimenti adottati in proposito dalla Procura Generale cui tutto è noto, né sulla sorte della relazione presentata dal giudice «in ordine ai fatti».

E poiché questo caso era seguito, ripetiamo, a quello del giudice Pasciuccio che aveva assunto il medesimo atteggiamento nei confronti della polizia giudiziaria, si determinò un generale e giustificato sgomento.

Questo dura tuttora perché la pubblica opinione si rende conto che se non si dà modo ai giudici di compiere il loro dovere in piena libertà ed indipendenza nessuna altra garanzia vi è che possa proteggere i cittadini da abusi o ribalderie che contro di essi perpetrassero pubblici poteri o privati.

I documenti riportati in questa stessa pagina ci sembrano più che significativi così come più che significativi ci sembrano le smentite del giudice Coiro.

Di fronte ad essi cade ogni ragione di silenzio, di diversità o di ritardazioni e, viceversa, s'impongono l'intervento chiarificatore delle autorità competenti, del Parlamento stesso.

Il tema è grave poiché la libertà e la dignità dei cittadini dipendono dalla libertà e dall'indipendenza del giudice le quali non possono essere lasciate all'arbitrio di chiunque sia né tanto meno possono essere offese contro la legge stessa che le protegge.

E' strano, pertanto, che su questo tema taccia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma e taccia l'Associazione nazionale dei magistrati alla quale, crediamo, nulla può stare più a cuore di ciò che qui ci occupa.

All'ufficio della Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma al quale abbiamo rivolto inquietanti domande rimaste senza risposta, diciamo, ora, che questo silenzio non è confortante con la nostra giustificata pretesa di veder rispettata la legge e garantito il prestigio del giudice.

GIUSEPPE BERLINGIERI

È PASSATA DA POCO la mezzanotte del quattordici giugno 1958. Il centro della città è pieno di luci, di gente accaldata, i bar aperti a quell'ora sono affollati. Il caffè San Domingo è pieno della sua solita, colorata clientela: giovani ballerine negre, pittoreschi nottambuli romani, attori di varietà, gente che semplicemente ha troppo caldo per andare a dormire, e trascorre qualche ora davanti ad un caffè ghiacciato o ad una birra. Fra i clienti del San Domingo c'è una giovane donna, vistosamente truccata che indossa un paio di pantaloni rossi. Sta sorbendo un caffè accanto al banco. Chiacchiera con un conoscente. La donna — e bene presentare subito i protagonisti della vicenda — si chiama Maria Poggesi, ed ha trent'anni. Sulla soglia del bar sostano due agenti del commissariato Trevi: sono le guardie di P.S. Cosimo Marasciullo e Guido Cosenza. Si consultano brevemente, indicando la donna coi pantaloni rossi. Uno di essi, il Marasciullo, entra poi decisamente all'interno, e tocca la donna sulla spalla: — Seguimi — dice, con una mossa del capo.

La donna ha un moto di ira e di impazienza: — Ma che sto facendo? — chiede. L'agente si mette un dito sulle labbra, le fa cenno di non parlare. Si spiegheranno fuori.

Rassegnata, Maria Poggesi si avvia. All'uscita l'altro agente, il Cosenza, le si avvicina: — Dammi i documenti, e seguimi al commissariato — dice seccamente.

Ma perché vi devo seguire? La volete smettere, una buona volta, di farmi passare le notti al commissariato? Insomma, ci lasciate vivere, figli di... urla la donna, ormai fuori di sé. Si leva anche una scarpa dal piede e fa il gesto di lanciairla contro le due guardie. Poi si calma e rassegnatamente si lascia condurre al commissariato Trevi. Dove viene dichiarata in arresto per oltraggio e resistenza.

Una vicenda triste ed usata. Quante volte, a chi cammina di notte per le vie di Roma, è capitato di assistere a scene simili? Ma la banale vicenda di Maria Poggesi, grazie alla scrupolosità di un magistrato e a tutto ciò che allo stesso è capitato in conseguenza del suo coraggio, è diventata invece illuminante.

Maria Poggesi, dopo un breve periodo di detenzione, viene scarcerata, ed il 12 luglio compare davanti al Pretore dott. Michele Coiro. La donna non smentisce di avere lanciato degli insulti nei confronti degli agenti. Dice solo che non vedeva il motivo, dopo avere esibito i documenti, di venire fermata ancora una volta, di

passare un'altra notte nella buia guardina del commissariato. Basterebbe questo a farla condannare? Il giudice Coiro vuole vederci chiaro. Già un'altra volta, in occasione del fermo di due giovani trovati «in atteggiamento sospetto» — Benedetto Monaco e Giacomo Celi — aveva avuto occasione di constatare che la prassi seguita da quel commissariato non era certamente quella che l'osservanza delle norme del codice prescrive. I due erano stati a lungo rinchiusi in camera di sicurezza «in attesa di accertamenti», subendo così una illegittima privazione della libertà personale che nessuna mi-

l'invito delle guardie «poiché avevo passato numerose gerate al commissariato essendo stata fermata pur essendo in possesso di documenti, e poiché ritenevo di non poter essere fermata mi irritai...». 2) I due agenti, Marasciullo e Cosenza, sono in servizio «repressione prostituzione vagante». Marasciullo sostiene che fu il direttore del bar, Celestino Bastianoni, a pregarlo di allontanare la donna. Ma il Bastianoni, interrogato, nega questa circostanza. L'agente sostiene inoltre di avere «più volte fermata la donna per motivi di moralità». L'agente Cosenza aggiunge di averla contemporaneamente,

operazione, perché due suoi fratelli, sono pregiudicati per borseggio». Non è dunque isolato l'esempio del vigile Melone, il cui capo è mormore davanti alle furie del questore perché ha un fratello ladro! Ma il pretore Coiro non è d'accordo. E' un magistrato, e ritiene suo dovere fare rispettare la legge. E' stata una sentenza, dopo avere esplorato scrupolosamente la vicenda che gli è stata sottoposta, nella quale l'operato della polizia viene duramente condannato in nome del rispetto della legge e dei diritti che essa sancisce per tutti i cittadini. Rileva infatti la sentenza: «Non sono chiari i motivi per

polizia. La stessa dichiarazione resa dal commissario, prosegue la sentenza, è una prova dell'imbarazzo del funzionario di polizia di fronte ad una pratica che egli conosce come illegale, se pure mascherata sotto l'etichetta di «indagini di polizia giudiziaria». Il giudice proclama quindi, a questo punto, la «non attendibilità del teste» dottor Chiari, commissario di P.S. di sezione Trevi, sostenendo inoltre che «l'affermazione "Sono

in questo commissariato da un anno e quattro mesi e durante la mia dirigenza non sono stati effettuati più fermi" è falsa». A proposito dell'altro fermo abusivo di cui abbiamo accennato precedentemente, infatti, il giudice ha fatto relazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Dal complesso degli elementi su accennati, il giudice, quindi, trae la convinzione che la Poggesi venne abusivamente fermata.

E a questo punto vengono le interessanti conclusioni della sentenza, conclusioni che — come è noto — hanno fruttato il trasferimento del magistrato: «Il cosiddetto fermo di polizia non è previsto... da alcuna disposizione di legge, anche se nella prassi è largamente applicato... Il fermo di polizia costituisce... una illecita privazione della libertà personale e come tale integra gli estremi dell'atto arbitrario... Non sussiste dubbio che il cittadino abbia diritto a reagire ad un atto arbitrario non solo dopo il compimento di questo, ma anche durante la esecuzione. Per le susposte considerazioni, ecc., ecc., dichiara non doversi procedere a carico di Poggesi Maria in ordine al delitto ascritto, ai sensi dell'art. 4 D.L. 14-9-44 n. 288».

Questa, in sintesi, una sentenza che abbiamo definita esemplare. Eppure, è triste doverla chiamare così. Il giudice Coiro, in realtà, non ha fatto nulla di eccezionale, e la stessa motivazione della sentenza lo spiega abbondantemente. Ha semplicemente esaminato con lo stesso scrupolo e con la stessa accuratezza giuridica le dichiarazioni rese da una prostituta, sorella di due ladri e quelle rese da due agenti e da un commissario. Ha soppesato queste ultime, ne ha scoperto le contraddizioni, ed ha stabilito che l'accusa non reggeva. Ed ha mandato assolta la donna, proclamando ancora una volta il principio sancito dalla legge e dalla Costituzione della inviolabilità della libertà personale per chi non è reo di nessun delitto.

Ogni giorno, per il cronista di nera, si presentano uno o più casi «Maria Poggesi». La polizia comincina lunghi elenchi di donne fermate o arrestate «per adescamento», (fino al curiosissimo caso di un comunicato nel quale si affermava che le donne «adescavano» tanto vistosamente da intralciare il traffico!), di «sospetti» convocati per chiarimenti (il che significa altri fermi di polizia per manifestazioni politiche). Una prassi pericolosa e contraria ai diritti dei cittadini si va impunemente consolidando, basandosi sulla ignoranza e sulla paura della maggior parte di coloro i cui diritti vengono conculcati. La coraggiosa sentenza del giudice Coiro avrebbe dovuto essere di esempio per tutti, magistrati cittadini e polizia.

Invece, qualche tempo dopo, il giudice anziché essere riconfermato nel suo delicato incarico, che egli aveva onorato col suo lavoro, è stato trasferito alla sezione civile, da dove non potrà più mettere i bastoni tra le ruote a nessun commissariato di polizia e a nessun questore Marzano.

FRANCO PRATTICO



Una tipica scena che si ripete ad ogni «retata» operata dalla polizia

sua precauzionale può giustificare.

Il dottor Coiro decide perciò di andare a fondo anche in questa vicenda. Teniamo adesso presenti i protagonisti del caso giudiziario.

1) Maria Poggesi, come abbiamo detto, ha trent'anni. E' una «frequentatrice» del Tritone, di nome tale, ha addosso gli occhi delle guardie, sempre pronti a trovarla in flagrante «reato di adescamento». La Poggesi sostiene che quella sera stava pacificamente sorbendo un caffè, e non si preoccupava di «adescare» nessuno. Reagi — dichiara al giudice — al-

invitata ad esibire i documenti ed a seguirli al commissariato. Entrambi, nel verbale di arresto, hanno dichiarato: «Mentre ci trovavamo in servizio di pattuglia davanti della nostra divisa, abbiamo proceduto all'arresto della prostituta indicata in oggetto perché, avvicinata allo scopo di identificazione, si scagliava contro di noi pronunciando le frasi... etc.».

3) Il dottor Mario Chiari, dirigente del commissariato Trevi, è uno dei personaggi chiave di questa vicenda. Il due gennaio '59 il giudice chiese in via ufficiale al commissariato alcuni chiarimenti in merito alla denuncia della Poggesi, e non ebbe nessuna risposta.

Due mesi e mezzo dopo il magistrato replicò la sua richiesta, e solo allora il dott. Chiari si decise a rispondere, smentendo fra l'altro nella risposta l'agente che aveva fermato la donna, asserendo che «non risultava essere mai stato fermata per misure di pubblica sicurezza o di moralità» nei mesi antecedenti alla data dell'arresto. Sempre il suddetto commissariato non si presentò alla udienza del 23 maggio, provocando il rinvio del processo a giugno. Ed in quella occasione si ha la battuta capolavoro, davvero «marzanesca», del solerte funzionario: «I due agenti ed il verbale di arresto avevano parlato di «accertamenti di indole giudiziaria» in base ai quali si era resa necessaria altre volte la identificazione della donna. Precisa il dottor Chiari che questi accertamenti si riferivano ad una vasta operazione antibrigata disposta dal questore per i commissariati e che la Poggesi venne accompagnata al commissariato sempre per questa

lui le due guardie invitarono la imputata ad uscire dal bar, e dopo avere sottolineato le contraddizioni emerse dall'interrogatorio degli agenti, conclude che «nessun adescamento venne posto in essere» dalla donna. Anche perché il fatto che la Poggesi stesse parlando con un uomo non può certo essere considerato adescamento. «Per quanto credito di ignoranza si voglia dare alla predetta guardia, non si può giungere a ritenere di buona fede la sua affermazione...». Quindi l'intervento delle guardie, osserva la sentenza, non fu determinato da nessun illecito commesso dall'imputata.

A questo punto, mentre si sforza di determinare se la donna era stata subito invitata al commissariato, il dottor Coiro osserva, assai a proposito: «Si deve rilevare che nessuna disposizione di legge fa obbligo ai cittadini di essere in possesso di documenti di identificazione. L'unico obbligo di legge è quello di fornire, a richiesta, le generalità».

Risulta in realtà da un attento esame delle testimonianze e degli interrogatori, che la donna fu invitata contemporaneamente a presentare i documenti ed a seguire gli agenti in questura. Di qui la reazione della Poggesi, che non si sarebbe certo giustificata qualora si fosse trattato di una semplice identificazione personale.

Si ribella — e la sua espressione testuale — «perché era stata di passare le notti in questura»: il che significa che la pratica dei fermi abusivi, delle restrizioni illegali della libertà personale, è ormai costante negli uffici regionali di

I due rapporti del giudice Coiro

Questi due rapporti sono stati inviati dal giudice Coiro al Procuratore Generale per denunciare i casi di arresti arbitrari. Si noti che in ambedue i casi il funzionario di polizia responsabile dell'atto abusivo è il questore Guarino, braccio destro del questore Marzano.

PRETURA DI ROMA
Ufficio sezione detenuti

R. ma, addì 26 settembre 1958.
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Assise di Roma.
Informo la S. V. ai sensi dell'art. 229 c.p.p. che in data 12.9.58 il dirigente la squadra mobile presso la questura di Roma, dottor S. Guarino, denunciava in stato di arresto certo Cucchi Gastone quale responsabile della contravvenzione di cui agli articoli 5 e 9 L. 27.12.1956 n. 1423. Il relativo verbale di arresto è stato firmato dalle guardie di P. S. Sisti Pietro e Caliste Antonio. Rilevo che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 236 c.p.p.; non sussiste inoltre alcuna disposizione di legge che prevede l'obbligo o la facoltà di arresto di contravventori ai citati articoli 5 e 9 della L. 27.12.1956 n. 1423. Il relativo procedimento, a me assegnato, reca il n. 36896/58 R. G. di questa pretura.

Con ossequio
Il pretore
(M. COIRO)

PRETURA DI ROMA
Ufficio sezione detenuti

R. ma, addì 7 ottobre 1958.
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Assise di Roma.
Informo la S. V., ai sensi dell'art. 229 c.p.p., che in data 25.9.58 il dirigente la squadra mobile presso la questura di Roma, dr. S. Guarino, ha denunciato in stato di arresto certi Rossi Gualtiero e Pascucci Andrea quali responsabili di contravvenzione agli artt. 5 e 9 L. 27.12.1956 n. 1423. Il relativo verbale di arresto è stato firmato dalle guardie di P. S. Mondello Giovanni e Caliste Antonio. Rilevo che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 236 c.p.p.; non sussiste inoltre alcuna disposizione di legge che prevede l'obbligo o la facoltà di arresto di contravventori ai citati articoli 5 e 9 della L. 27.12.1956 n. 1423. Il relativo procedimento, a me assegnato, reca il n. 37602/58 R. G. di questa pretura.

Il pretore
(M. COIRO)